



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 28.4.2008  
COM(2008) 222 definitivo

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla firma e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo stipulato in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina ai fini del mantenimento delle disposizioni in materia di scambi di servizi contenute nell'accordo di partenariato e di cooperazione**

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

Conformemente all'articolo 44 dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e l'Ucraina, dall'altro, (nel seguito "APC"), gli impegni assunti nel quadro del GATS nell'ambito dell'adesione di tale paese all'OMC sostituiranno automaticamente quelli in materia di scambi di servizi contenuti nell'APC.

Nel contesto del suo processo di adesione all'OMC, l'Ucraina ha proposto una serie di impegni nel quadro del GATS che corrispondono sostanzialmente a quelli sottoscritti dal paese nel quadro dell'APC, fatta eccezione per il suo articolo 39, paragrafo 3. L'Ucraina, tuttavia, si è impegnata a mantenere tale disposizione dell'APC sulla base di un accordo bilaterale al di fuori del contesto dell'OMC.

Al fine di conferire ufficialità a tale accordo, il Consiglio Affari generali e relazioni esterne ha adottato, il 23 aprile 2007, direttive di negoziato che autorizzano la Commissione a negoziare, nel quadro dell'APC, un accordo internazionale vincolante in forma di scambio di lettere con l'Ucraina al fine di mantenere gli obblighi in materia di scambi di servizi contenuti nell'accordo di partenariato e di cooperazione con l'Ucraina dopo l'adesione di tale paese all'OMC.

Si è raggiunta un'intesa sul testo per lo scambio formale di lettere. L'accordo non impone alla CE di sottoscrivere impegni che vadano oltre gli obblighi attualmente previsti dal GATS e dall'APC. L'accordo è stato siglato l'18 febbraio 2008.

La Commissione propone pertanto che il Consiglio consulti il Parlamento europeo in merito all'accordo negoziato e, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione, adotti la proposta allegata.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla firma e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo stipulato in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina ai fini del mantenimento delle disposizioni in materia di scambi di servizi contenute nell'accordo di partenariato e di cooperazione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1 e l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 14 giugno 1994 le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e l'Ucraina, dall'altro, hanno firmato a Lussemburgo un accordo di partenariato e di cooperazione (APC) entrato in vigore il 1° marzo 1998.
- (2) Conformemente all'articolo 44 dell'APC, gli impegni sottoscritti nel quadro del GATS nell'ambito del processo di adesione dell'Ucraina all'OMC sostituiranno automaticamente quelli in materia di scambi di servizi contenuti nell'APC.
- (3) Il contenuto dell'articolo 39, paragrafo 3 dell'APC non trova riscontro negli impegni proposti dall'Ucraina nel quadro del GATS nell'ambito del processo di adesione del paese all'OMC; esso va pertanto mantenuto su base bilaterale.
- (4) In virtù dell'autorizzazione concessa dal Consiglio il 23 aprile 2007, la Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina relativo al mantenimento dell'articolo 39, paragrafo 3 dell'APC, accordo siglato il 18 febbraio 2008.
- (5) L'accordo non impone alla CE di sottoscrivere impegni che vadano oltre gli obblighi attualmente previsti dal GATS e dall'APC.
- (6) In attesa della sua conclusione in una data successiva, è opportuno che l'accordo sia firmato a nome della Comunità europea e applicato a titolo provvisorio.

DECIDE:

*Articolo 1*

La firma, nel quadro dell'accordo di partenariato e di cooperazione, dell'accordo stipulato in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina al fine di mantenere gli impegni assunti in materia di scambi di servizi contenuti nell'accordo di partenariato e di cooperazione con l'Ucraina dopo l'adesione di tale paese all'OMC, è approvato a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome della Comunità europea, con riserva della sua conclusione.

*Articolo 3*

Il presente accordo è applicato a titolo provvisorio in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione. La Commissione pubblicherà un avviso concernente la data di applicazione a titolo provvisorio.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio  
Il presidente*

**ALLEGATO**  
**ACCORDO IN FORMA**  
**DI SCAMBIO DI LETTERE**

tra la Comunità europea e l'Ucraina ai fini del mantenimento delle disposizioni in materia di scambi di servizi contenute nell'accordo di partenariato e di cooperazione

A. Lettera dell'Ucraina

Signor....,

In relazione alla firma in data 17 marzo 2003 dell'accordo bilaterale CE-Ucraina in vista dell'adesione di quest'ultima all'OMC, le delegazioni della CE e dell'Ucraina hanno convenuto, nel quadro di tale accordo, di mantenere le disposizioni relative al trasporto marittimo internazionale contenute nell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i suoi Stati membri, da un lato, e l'Ucraina, dall'altro, firmato il 14 giugno 1994 a Lussemburgo. Il presente accordo è redatto come segue:

**LA COMUNITÀ EUROPEA E L'UCRAINA**

VISTO l'articolo 5 dell'accordo di partenariato e di cooperazione concluso tra le Comunità europee e i suoi Stati membri, da un lato, e l'Ucraina, dall'altro, firmato il 14 giugno 1994 a Lussemburgo (nel seguito "l'APC");

CONSIDERANDO l'impegno sottoscritto dalle parti a liberalizzare gli scambi, conformemente ai principi dell'accordo sull'OMC e di accordi commerciali multilaterali ad esso allegati;

CONSAPEVOLI della necessità di migliorare le condizioni che influiscono sugli scambi di servizi tra le parti su una base di reciprocità;

TENENDO CONTO della situazione conseguente all'adesione dell'Ucraina all'OMC e del suo impatto sulle disposizioni dell'APC relative al commercio e agli investimenti;

DECIDONO:

Articolo unico

Trasporto marittimo internazionale

In deroga alle disposizioni dell'articolo 44 dell'APC, dopo l'adesione dell'Ucraina all'OMC continueranno ad applicarsi tra le parti le seguenti disposizioni dell'APC:

- articolo 39, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 32, lettera g), nel campo del trasporto marittimo internazionale.

La preghiamo di darci conferma che la CE approva il presente testo e di inviarci la Sua risposta firmata dall'autorità competente della Comunità europea. Mi pregio proporLe che la presente lettera e la Sua risposta di conferma costituiscano un accordo tra le autorità

competenti da considerare parte integrante dell'accordo di partenariato e di cooperazione firmato il 14 giugno 1994 a Lussemburgo. Il presente accordo non è interessato dalla scadenza eventuale dell'accordo di partenariato e di cooperazione prevista dall'articolo 101 di quest'ultimo.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

[A nome dell'Ucraina]

B. Lettera della Comunità europea

Signor...,

La ringrazio per la Sua lettera del \_\_\_\_\_, così formulata:

"Signor ...,

In relazione alla firma, in data 17 marzo 2003, dell'accordo bilaterale CE-Ucraina in vista dell'adesione di quest'ultima all'OMC, le delegazioni della CE e dell'Ucraina hanno convenuto, nel quadro di tale accordo, di mantenere le disposizioni relative al trasporto marittimo internazionale contenute nell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i suoi Stati membri, da un lato, e l'Ucraina, dall'altro, firmato il 14 giugno 1994 a Lussemburgo. Il presente accordo è redatto come segue:

### **LA COMUNITÀ EUROPEA E L'UCRAINA**

VISTO l'articolo 5 dell'accordo di partenariato e di cooperazione concluso tra le Comunità europee e i suoi Stati membri, da un lato, e l'Ucraina, dall'altro, e firmato il 14 giugno 1994 a Lussemburgo (nel seguito "l'APC");

CONSIDERANDO l'impegno sottoscritto dalle parti a liberalizzare gli scambi, conformemente ai principi dell'accordo sull'OMC e di accordi commerciali multilaterali ad esso allegati;

CONSAPEVOLI della necessità di migliorare le condizioni che influiscono sugli scambi di servizi tra le parti su una base di reciprocità;

TENENDO CONTO della situazione conseguente all'adesione dell'Ucraina all'OMC e del suo impatto sulle disposizioni dell'APC relative al commercio e agli investimenti;

DECIDONO:

#### Articolo unico

##### Trasporto marittimo internazionale

In deroga alle disposizioni dell'articolo 44 dell'APC, dopo l'adesione dell'Ucraina all'OMC continueranno ad applicarsi tra le parti le seguenti disposizioni dell'APC:

- articolo 39, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 32, lettera g), nel campo del trasporto marittimo internazionale.

Le sarei grato di darci conferma che la CE approva il presente testo e di inviarci la Sua risposta firmata dall'autorità competente della Comunità europea. Mi pregio proporre che la presente lettera e la Sua risposta di conferma costituiscano un accordo tra le autorità competenti da considerare parte integrante dell'accordo di partenariato e di cooperazione firmato il 14 giugno 1994 a Lussemburgo. Il presente accordo non è interessato dalla scadenza eventuale dell'accordo di partenariato e di cooperazione prevista dall'articolo 101 di quest'ultimo.

Voglia accettare, Signor..., l'espressione della mia profonda stima."

Mi pregio confermarLe che la lettera di cui sopra e la mia risposta costituiscono un accordo formale tra la Comunità europea e l'Ucraina.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

---

[Per la Comunità europea]



**SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE AVENTI  
UN'INCIDENZA FINANZIARIA LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE**

**1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:**

Decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina ai fini del mantenimento delle disposizioni in materia di scambi di servizi contenute nell'accordo di partenariato e di cooperazione

**2. LINEE DI BILANCIO:**

Capitolo e articolo: **120**

Importo iscritto a bilancio per l'esercizio in questione(2008): **16 431 900 000 euro**

**3. INCIDENZA FINANZIARIA :**

- Nessuna.
- La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

milioni di EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate <sup>1</sup>		Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa		[Anno n]
Articolo ...	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>				
Articolo ...	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>				
Situazione a seguito dell'azione					
	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5]

<sup>1</sup> Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali) gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi dopo deduzione del 25% delle spese di riscossione.

Articolo ...					
Articolo ...					

**4. MISURE ANTIFRODE**

**5. ALTRE OSSERVAZIONI**